



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola**  
**Ufficio mobilità, concorsi e assunzioni personale docente della scuola a carattere statale**

Via Gilli n. 3 – 38121 Trento

T +39 0461 491357

**pec** serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

**@** serv.perscuola@provincia.tn.it

**@** mobilita.docenti@provincia.tn.it

**web** [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

**web** [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it)

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Provinciali di  
ogni ordine e grado

**LORO SEDI**

All'Albo Internet

e, p.c., Alle Organizzazioni Sindacali

**LORO SEDI**

Per interoperabilità

All'Ufficio gestione rapporto lavoro personale  
della scuola

All'Ufficio Funzioni di sistema

Al Servizio istruzione

A UMSe Previdenza e Stipendi

Ufficio previdenza e stipendi della scuola  
carattere statale

**LORO SEDI**

S166/2026/4.8/RG/se

Numero di protocollo associato al documento come  
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di  
protocollo è verificabile in alto a destra oppure  
nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla  
medesima. Data di registrazione inclusa nella  
segnatura di protocollo.

Oggetto: Mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2026/2027. Indicazioni operative.

In data 18 febbraio 2026 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Provinciale  
concernente le procedure di mobilità del personale docente della scuola a carattere statale per  
l'anno scolastico 2026/2027 (di seguito CCDP 2026/27). Il suddetto contratto recepisce, modifica  
ed integra la normativa nazionale in materia di mobilità del personale docente per l'a.s. 2026/2027.

Il testo del CCDP 2026/27 è allegato alla presente e si può trovare sul sito di **Vivoscuola**  
nella **scheda informativa “Mobilità definitiva, territoriale e professionale del personale  
docente”** - sezione 'Riferimenti normativi' - al seguente link: [www.vivoscuola.it/mobilita-docenti](http://www.vivoscuola.it/mobilita-docenti).

In data 10 marzo 2026 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente per gli anni scolastici 2025-2028 (di seguito CCNI 2025-2028).

Si allega alla presente l'Ordinanza Ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, concernente le norme di attuazione del CCNI 2025-2028 consultabile anche sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Data l'importanza della presente circolare si pregano le segreterie scolastiche di darne la massima diffusione portandola a conoscenza di tutti i docenti a tempo indeterminato, compreso il personale che momentaneamente non è in servizio per qualsiasi motivo.

## PRESENTAZIONE DOMANDE DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE

**DAL 16 MARZO 2026 AL 2 APRILE 2026**

potranno essere presentate le domande di trasferimento/passaggio per la scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Tale termine non riguarda i **DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA** interessati a presentare domanda di mobilità, per i quali i termini di presentazione delle domande sono compresi **tra il 16 marzo e il 2 aprile 2026** (seguirà, nelle prossime settimane, invio di apposita circolare specificatamente destinata ai docenti IRC).

### CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI MOBILITÀ

Tutti i docenti di ruolo interessati potranno presentare domanda di mobilità, con l'esclusione dei docenti che abbiano ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo con decorrenza 01/09/2024 in una delle prime cinque preferenze di sede indicate nella domanda di mobilità per i quali vige il vincolo triennale di permanenza su sede scolastica ai sensi dell'art. 94, comma 2, della LP 5/2006.

Tuttavia, in deroga al sopracitato vincolo, possono presentare domanda di trasferimento per l'a.s. 2026/27 le seguenti categorie di docenti:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Il limite di età del figlio è elevato fino a 18 anni nel caso di famiglia monoparentale;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 2, 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118;

d) esigenze di assistenza a genitori conviventi, certificata da medico specialista, che compiono 75 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda.

I docenti immessi in ruolo o trasferiti da altra provincia con decorrenza dall'a.s. 2023/24 e antercedenti e che non abbiano ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo con decorrenza 01/09/2024 in una delle prime cinque preferenze di sede indicate nella domanda di mobilità potranno presentare domanda di mobilità anche per altre province. Nel caso abbiano ottenuto un movimento di mobilità definitiva con decorrenza 01/09/2024 in una delle prime cinque preferenze di sede indicate in domanda, potranno presentare domanda di mobilità anche per altre province nel caso in cui rientrino in una delle casistiche di deroga sopra riportate.

I docenti immessi in ruolo o trasferiti da altra provincia con decorrenza dall'a.s. 2024/25 e dall'a.s. 2025/26 potranno presentare domanda di mobilità solamente nell'ambito della provincia di Trento.



**ALCUNE PRECISAZIONI IN MERITO ALLE DEROGHE AL VINCOLO:** i docenti appartenenti alle categorie a) e b) beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza, all'interno della domanda di mobilità, il comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. **La mancata indicazione della preferenza sintetica relativa al comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.**

I docenti appartenenti alla categoria c) e d) beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come unica preferenza il comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere, oppure unicamente le istituzioni scolastiche comprese in esso. **L'indicazione di preferenze relative a sedi scolastiche situate in comuni diversi da quello di residenza dell'assistito verranno annullate d'ufficio, senza che ciò comporti l'annullamento dell'intera domanda.**

Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di 12 anni o del genitore ultra-settantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, entro il termine di presentazione delle domande, fissato al 2 aprile 2026, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/92 (ossia il personale con disabilità) le condizioni che disciplinano l'espressione della preferenza devono intendersi riferite al proprio comune di residenza.

I **DOCENTI TITOLARI IN ALTRA PROVINCIA** che ottengono il trasferimento o il passaggio di cattedra/ruolo presso la provincia di Trento non possono richiedere l'assegnazione provvisoria, sia in provincia di Trento, sia per altra provincia, nel primo anno del trasferimento.

I **DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO CON DECORRENZA 01/09/2025** potranno presentare domanda di mobilità definitiva solamente nell'ambito della provincia di Trento.

I **DOCENTI CHE OTTENGONO UN MOVIMENTO DI MOBILITÀ DEFINITIVA** non partecipano al movimento delle assegnazioni provvisorie o degli utilizzi per lo stesso anno scolastico.



**Nell'ambito della scelta delle preferenze di sede, preme ricordare che in provincia di Trento, ai sensi dell'art. 94, comma 2, della L.P. 5/2006 vige il vincolo di permanenza sulla sede scolastica ottenuta qualora questa rientri tra le prime cinque preferenze di sede (riferite alle scuole oppure al comune): in tal senso si invita a porre particolare attenzione e ponderazione nella selezione e graduazione delle preferenze di sede indicate.**

Di seguito vengono descritte le principali norme che regolano la procedura di mobilità definitiva territoriale e professionale del personale docente. Per ulteriori approfondimenti si rimandano i docenti all'attenta lettura del CCNI 2025-2028, del CCDP 2026/27 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, allegati alla presente.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ ONLINE

Le domande di trasferimento/passaggio dovranno essere presentate online utilizzando l'apposita applicazione "POLIS-Istanze Online", presente sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito:

<https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Si ricorda che l'accesso al sistema avviene mediante l'identità digitale SPID, CIE, CNS o EIDAS.

### MODULO CARTACEO

Presenteranno eventuali domande di trasferimento/passaggio su modulo cartaceo:

1) I **DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA** della scuola primaria, secondaria di I e II grado, richiedenti la mobilità su posti di religione in provincia di Trento oppure fuori provincia. Le domande devono essere inviate direttamente da parte degli interessati e corredate da copia di un documento d'identità e devono pervenire al competente ufficio Mobilità entro e non oltre il 17 aprile 2026, alla PEC del Servizio: [serv.perscuola@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.perscuola@pec.provincia.tn.it) e, per conoscenza, a [mobilita.docenti@provincia.tn.it](mailto:mobilita.docenti@provincia.tn.it), scannerizzata in formato PDF.

2) I docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado che saranno individuati **SOPRANNUMERARI** (in merito riceveranno singolarmente apposita comunicazione dal competente Ufficio).

### COMPILAZIONE DOMANDE E PROCEDURE

Le domande dovranno essere compilate all'interno dell'area riservata del docente sul portale "POLIS-Istanze Online" (esclusi i docenti IRC per cui seguirà, nelle prossime settimane, invio di apposita circolare). Dopo l'**invio definitivo** da parte del docente, le domande verranno visionate dall'Ufficio competente, che procederà al controllo e alla convalida delle stesse. **La convalida comporta l'inoltro automatico della LETTERA DI NOTIFICA alla casella di posta elettronica che i docenti hanno registrato nel POLIS, i quali avranno l'onere di verificare le modifiche eventualmente apportate dall'Ufficio.**

Si ricorda che i docenti potranno annullare l'invio per apportare eventuali correzioni alla domanda, ma **la data del 2 aprile 2026 è il termine ultimo per l'invio definitivo**. Dopo tale data non sarà più possibile per il docente apportare variazioni o integrazioni alla domanda presentata.

Tutte le domande **NON** correttamente inviate **entro il 2 aprile 2026 NON** parteciperanno alle operazioni di mobilità.

Si invitano i docenti a leggere con attenzione la **LETTERA DI NOTIFICA** ricevuta ed a verificare le eventuali incongruenze riscontrate rispetto alla domanda di mobilità presentata.



Si suggerisce inoltre di prestare particolare attenzione nella compilazione dell'elenco delle preferenze. **Infatti, qualora si esprimessero in domanda preferenze sintetiche riferite a province o comuni, il programma informatico del MIUR assegnerà il docente alla prima sede disponibile all'interno di quella preferenza sintetica, secondo l'ordine del Bollettino.** L'ordine del Bollettino, riferito ai comuni della Provincia di Trento, si può trovare nel portale Vivoscuola al seguente link <https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Mobilita-definitiva-territoriale-e-professionale-del-personale-docente> nella sezione "Allegati" (Codici scuole).

## RECLAMI AVVERSO L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Eventuale **reclamo**, riportante le chiare motivazioni, dovrà essere trasmesso **tramite email istituzionale** all'indirizzo [mobilita.docenti@provincia.tn.it](mailto:mobilita.docenti@provincia.tn.it), **entro 5 giorni dalla ricezione della LETTERA DI NOTIFICA** e comunque **entro e non oltre il 29 aprile 2026**, per dar modo all'ufficio Mobilità di apportare eventuali modifiche.

## REVOCA DOMANDE DI MOBILITÀ

Le istanze di revoca delle domande di trasferimento/passaggio devono essere redatte in forma cartacea utilizzando l'apposito modulo reperibile nel portale Vivoscuola (nella sezione 'Modulistica' al seguente link: <https://www.vivoscuola.it/Modulistica/MODULISTICA-personale-scuola/Modulistica-MOBILITA/Modulistica-mobilita-docenti/Modulistica-TRASFERIMENTI-E-PASSAGGI>) e devono essere trasmesse **tramite mail istituzionale** ([nome.cognome@scuole.provincia.tn.it](mailto:nome.cognome@scuole.provincia.tn.it)) alla PEC del Servizio: [serv.perscuola@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.perscuola@pec.provincia.tn.it) e, per conoscenza, a [mobilita.docenti@provincia.tn.it](mailto:mobilita.docenti@provincia.tn.it), scannerizzata in formato PDF, entro e non oltre il:

**27 APRILE 2026**

Il suddetto termine non riguarda i **DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA**, per i quali le istanze di revoca delle domande presentate dovranno pervenire al competente Ufficio **entro il 25 maggio 2026** con le stesse modalità di trasmissione indicate sopra.

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE

Le domande di mobilità, presentate in modalità "online" o su modulo cartaceo, devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti nelle tabelle di valutazione indicata agli artt. 3 e 4 dell'OM 43/2026 e per l'attribuzione di eventuali precedenza come disposto dalla medesima Ordinanza.

In applicazione delle disposizioni dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 **NON** possono essere presentate alla scrivente Amministrazione certificazioni attestanti stati, qualità personali e fatti che siano sostituibili con autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

All'interno del portale Vivoscuola, al link <https://www.vivoscuola.it/Modulistica/MODULISTICA-personale-scuola/Modulistica-TRASFERIMENTI-E-PASSAGGI/Modulistica-mobilita-docenti/Modulistica-TRASFERIMENTI-E-PASSAGGI> sono disponibili i modelli di autocertificazione e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà **aggiornati**, da utilizzare per attestare determinati requisiti e precedenza. In merito si ricorda che verrà verificata d'ufficio la veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Le dichiarazioni mendaci sono

punite a norma delle disposizioni vigenti in materia e quindi si raccomanda la massima precisione e scrupolosità nella compilazione delle suddette autocertificazioni.

In modo analogo a quanto previsto a livello nazionale, è stato inserito tra gli allegati oggetto di pubblicazione il nuovo allegato G - Dichiarazione docenti beneficiari di deroghe.

I certificati medici attestanti lo stato di salute proprio o di un familiare al fine di fruire di precedenza o maggiorazioni di punteggio non possono essere sostituiti da autocertificazione e pertanto continueranno ad essere presentati unitamente alle domande di mobilità nei casi e modi previsti dall'art. 4 dell'OM n. 43/2026.

La precedenza di cui all'art. 4, comma 8, dell'OM 43/2026 (coniuge di militare trasferito d'autorità) dovrà essere documentata come indicato nella medesima Ordinanza, cui si rimanda.

Si ricorda inoltre che, prima della compilazione del modulo domanda attraverso l'applicazione "POLIS-Istanze Online", i docenti devono caricare e gestire gli allegati attraverso la funzione "Gestione allegati" presente nella medesima applicazione. I file da allegare alla domanda di mobilità devono **PRIMA** essere inseriti nell'area "Altri servizi / Gestione allegati" della propria area riservata.

## **PUBBLICAZIONE ESITI PROCEDURE MOBILITÀ DEFINITIVA**

La pubblicazione degli esiti dei movimenti di trasferimento e di passaggio di cattedra/ruolo del personale docente è fissata al

**29 MAGGIO 2026**

Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti per i **DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA** è fissato al **5 giugno 2026**.

\*\*\*\*\*

SI EVIDENZIA INOLTRE QUANTO SEGUE:

### **PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO**

Le richieste di mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) sono subordinate al possesso della specifica abilitazione e del **superamento del periodo di prova**.

**NON** potranno presentare le domande di passaggio:

- a) *i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito;*
- b) *i docenti che per l'a.s. 2025/2026 hanno ottenuto un passaggio di ruolo;*
- c) *i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti.*

I docenti dovranno dichiarare mediante autocertificazione il superamento del periodo di prova e sarà cura del competente ufficio Mobilità effettuare un controllo sull'effettiva sussistenza di tale requisito.

Nel caso di presentazione contestuale di domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra i docenti dovranno precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine debbano essere trattate.

Il **passaggio di ruolo** può essere richiesto esclusivamente **per un solo grado di scuola**, anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il **passaggio di cattedra** può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.

Nel caso di presentazione contestuale di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra.

È consentito il passaggio di ruolo ai docenti di scuola secondaria titolari su posto di sostegno ma privi dell'abilitazione nella materia del nuovo grado scolastico richiesto, purché siano in possesso della relativa specifica specializzazione su sostegno.



Per passare da posti di sostegno a posti comuni/classi di concorso (o viceversa) la domanda da presentare è quella di TRASFERIMENTO.

Il personale docente titolare su posto di sostegno della scuola secondaria, privo del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune, non può presentare domanda di mobilità territoriale per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune.

### **ACCORPAMENTO CLASSI DI CONCORSO**

Con l'emanazione del decreto n. 255 del 22 dicembre 2023 da parte del Ministero dell'istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, si è provveduto alla revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. L'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del suddetto decreto consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata, come previsto dall'OM 43/2026 all'art. 14, comma 3.

## **PRECEDENZA PER LEGGE 104/1992**

### **Figli, coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, genitori, fratelli/sorelle con disabilità**

Nei trasferimenti tra comuni diversi della provincia di Trento e nei trasferimenti verso altra provincia viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, la precedenza alle seguenti categorie di docenti, in ordine di priorità nelle operazioni:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità;

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere C) e D) a condizione che abbiano chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Il personale docente appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti residente il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello della residenza dell'assistito con posti richiedibili.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento è sempre obbligatoria nel caso in cui vengano richieste sedi di comuni diversi da quello di residenza del familiare disabile. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

La disabilità attestata mediante certificazione di L. 104/92 deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione unicamente nel caso dei figli disabili, per i quali la condizione di disabilità può essere temporanea e la certificazione può riportare la dicitura "rivedibile".

Il personale beneficiario di precedenza dovrà comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile, e la conseguente perdita del diritto alla precedenza, entro il **27 aprile 2026**.

#### Personale docente con disabilità

Il personale con disabilità ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 6, comma 3, della L. 104/92 può usufruire della precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Nel caso in cui nel comune di residenza non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola del comune vicinioro.

#### LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Si ricorda che i docenti di lingua straniera nella scuola primaria, compresi coloro che otterranno il trasferimento da altra provincia, **potranno essere impiegati in tutto o in parte per l'insegnamento CLIL**. Per il trasferimento nell'ambito della provincia su posti di lingua straniera i requisiti sono specificati nell'articolo 8 del CCDP 2026/27.

Nella domanda di trasferimento, nella sezione 'POSTO LINGUA' la dichiarazione del possesso dei titoli sia per la lingua inglese, sia per la lingua tedesca **è espressione della volontà di trasferimento su entrambi questi posti**, e verrà data precedenza alla lingua inglese.

I docenti immessi in ruolo o che ottengono la mobilità su posti di lingua straniera nella scuola primaria sono soggetti al vincolo di permanenza nel tipo di posto di titolarità per tre anni dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo o del trasferimento ottenuto.

#### INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI E RELATIVE GRADUATORIE

Le posizioni di soprannumerarietà saranno definite a seguito della determinazione dell'organico per l'anno scolastico 2026/2027.

Considerato che l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata **oltre il termine previsto per la presentazione delle domande di mobilità**, i perdenti posto potranno produrre una domanda di trasferimento **su modello cartaceo** entro 5 giorni dalla comunicazione che verrà effettuata dall'ufficio Mobilità. Ai docenti risultati soprannumerari verranno date ulteriori specifiche indicazioni mediante singole comunicazioni.

Al momento della presentazione dell'eventuale domanda di mobilità volontaria, i docenti che pensano di essere perdenti posto NON dovranno compilare il riquadro 'DOCENTE SOPRANNUMERARIO' nella parte concernente il punteggio, né tantomeno compileranno la richiesta di partecipazione o meno al movimento a domanda. Questa integrazione verrà fatta d'ufficio solo **successivamente all'individuazione effettiva dei perdenti posto**.

## **DOCENTI TRASFERITI D'UFFICIO NELL'ULTIMO DECENNIO**

I docenti che siano stati trasferiti d'ufficio perché appartenenti a classi di concorso in esubero o perché individuati quali perdenti posto nel corso dell'ultimo decennio devono presentare domanda di trasferimento per il rientro nella sede di precedente titolarità, qualora siano interessati a ottenere nuovamente la titolarità persa per motivi di contrazione di organico. Presentare domanda di trasferimento garantisce altresì il diritto a mantenere il diritto di precedenza nei movimenti per il rientro sulla sede di precedente titolarità, il diritto a non interrompere la maturazione del punteggio di continuità e, infine, è condizione necessaria affinché il docente trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio possa presentare domanda di utilizzo qualora non ottenga il movimento desiderato all'interno delle operazioni di mobilità definitiva.

Preme fare presente che i docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo decennio dovranno compilare l'**Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo** e allegarla alla domanda per vedersi riconosciuto il punteggio di continuità e la precedenza per il rientro nella sede di precedente titolarità.

## **DOCENTI IN COMANDO ALL'ESTERO E DOCENTI IN UTILIZZO PER COMPITI CONNESSI CON LA SCUOLA, PRIVI DELLA SEDE DI TITOLARITÀ: RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA**

Come previsto dall'art. 7 del CCDP 2026/27, le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti del personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e che viene restituito al ruolo di provenienza, del personale in servizio all'estero, già titolare in provincia di Trento al momento del collocamento fuori ruolo e del personale utilizzato presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola, che abbia perso la titolarità per compiuto triennio di utilizzo, in applicazione al comma 4 dell'articolo 84 della legge provinciale 5/2006, **e che intenda rientrare in servizio d'insegnamento con decorrenza dal 1° settembre 2026.**

Tale personale ha diritto all'assegnazione con precedenza nell'Istituto di precedente titolarità o ad altre istituzioni scolastiche disponibili tra quelle richieste, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto della perdita della titolarità. Nel caso vi siano più aspiranti alla stessa sede, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella di valutazione titoli per i trasferimenti a domanda allegata al CCNI.

Pertanto tale personale dovrà presentare una domanda in carta libera per l'assegnazione della sede di titolarità, indicando tutti i propri dati e le sedi in ordine di preferenza, entro e non oltre il giorno **22 aprile 2026**, trasmettendola **tramite email istituzionale** ([nome.cognome@scuole.provincia.tn.it](mailto:nome.cognome@scuole.provincia.tn.it)) alla PEC del Servizio: [serv.perscuola@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.perscuola@pec.provincia.tn.it) e, per conoscenza, a [mobilita.docenti@provincia.tn.it](mailto:mobilita.docenti@provincia.tn.it), opportunamente scannerizzata.

Qualora, per mancanza di disponibilità, non sia possibile assegnare alcuna delle sedi richieste, gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva d'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'OM 43/2026. I docenti di cui al presente titolo, oltre alle suddette domande, potranno chiedere anche il passaggio di cattedra e di ruolo, purché in possesso dei prescritti requisiti.

## **DOCENTI DI LINGUA LADINA**

Le preferenze relative alla **SCOLA LADINA DE FASCIA** sono esprimibili **solamente** da coloro che abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina innanzi alla prescritta commissione e siano inclusi nell'elenco degli aventi titolo alla precedenza assoluta, ai sensi del D.Lgs. 2.9.97, n. 321.

Nella domanda di mobilità è prevista una sezione 'REQUISITI' dove indicare il possesso del requisito per l'insegnamento nelle scuole ladine, ovverosia il conseguimento del patentino di lingua e cultura ladina unitamente al certificato di frequenza del corso di alta formazione in lingua e cultura ladina e antropologia alpina "Antropolad".



Per il personale soprannumerario e per il personale trasferito dalla Scuola Ladina di Fassa, il requisito della conoscenza della lingua e della cultura ladina è quello accertato in base alla normativa vigente al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 2, della L.P. 5/2006.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del D.Lgs. 16.12.93, n. 592, e successive modifiche e integrazioni, hanno l'obbligo di permanenza nelle sedi ladine per un quinquennio a partire dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo il caso di soprannumerarietà. Nel suddetto quinquennio viene salvaguardata la mobilità professionale sempre all'interno della ~~zona ladina~~ Scuola Ladina di Fassa. Nel caso venga ottenuto un passaggio, il vincolo quinquennale si rinnova con decorrenza dalla data del movimento.

\*\*\*\*\*

## **INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI UTILIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027**

Per l'a.s. 2026/27, le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione potranno essere presentate anche dai docenti che non hanno richiesto il trasferimento, il passaggio di cattedra oppure il passaggio di ruolo per lo stesso anno scolastico e per le stesse tipologie di posto. Sono esclusi i docenti trasferiti d'ufficio perché risultati soprannumerari, i quali per poter beneficiare della precedenza per il rientro nella sede di precedente titolarità devono presentare domanda di trasferimento e richiedere quale prima preferenza di sede l'istituto dal quale sono stati trasferiti d'ufficio.

L'Ufficio competente provvederà ad inoltrare ai docenti titolari in provincia di Trento apposita circolare contenente le indicazioni operative riferite alle operazioni di mobilità annuale, a ridosso della data di presentazione delle domande.

\*\*\*\*\*

## AVVISO PER L'UTENZA

Le richieste di informazioni sono da inviare al seguente indirizzo e-mail: [mobilita.docenti@provincia.tn.it](mailto:mobilita.docenti@provincia.tn.it) specificando la problematica e il grado di scuola di appartenenza/interesse.

Ogni eventuale informazione - relativa alle disposizioni normative - potrà essere richiesta all'Ufficio Mobilità docenti, il lunedì e mercoledì mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 15:00, contattando i seguenti numeri telefonici: 0461/491411, 0461/494335, 0461/491473 e 0461/491453.

LA DIRIGENTE

- dott.ssa Francesca Mussino -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATI: n. 3

- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 2025-2028 sottoscritto in data 10 marzo 2026;
- Contratto Collettivo Decentrato Provinciale (CCDP) 2026/27 sottoscritto in data 18 febbraio 2026;
- Ordinanza Ministeriale (OM) n. 43 del 12 marzo 2026.